

**** TAVANO GAETANO**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 2 giugno 1969, con domicilio anche fiscale, in Macerata Campania (CE), via Galilei n° 9, codice fiscale: TVN GTN 69H02 I234D.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Costituzione

Fra i predetti comparenti è costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PENDOLARI SANNIO - TERRA DI LAVORO".

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Maddaloni (CE), via Giacomo Sani n° 44.

ARTICOLO 3

Finalità e Oggetto

L'associazione è apartitica, apolitica e senza finalità di lucro e si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio devono utilizzare i mezzi di trasporto.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di:

- contribuire al miglioramento del servizio ferroviario pendolare di collegamento delle Province di Caserta e Benevento con Roma e Napoli;
- contribuire al miglioramento dei servizi pubblici di trasporti delle Province di Caserta e Benevento;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e studenti;
- informare i cittadini di tutte le problematiche inerenti i trasporti in generale.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'associazione può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle previste.

ARTICOLO 4

Il fondo patrimoniale iniziale dell'Associazione è di Euro 110,00 (centodieci virgola zero zero) per effetto dei versamenti effettuati nelle casse dell'Associazione nella misura di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) da ciascuno dei costituiti.

ARTICOLO 5

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di

ogni anno.

ARTICOLO 6

L'Associazione è retta dalle norme contenute nel presente atto costitutivo nonché nello Statuto, che firmato dai costituiti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7

Il Comitato Direttivo r il primo triennio viene così costituito:

- Razzano Domenico Presidente;
- Di Giovannantonio Claudio Vice Presidente;
- Vinciguerra Antonio, Cibelli Gaetano, Di Nuzzo Arcangelo, Desiato Gaetano, Marotta Angelo, Fusco Lorenzo, D'Agostino Francesco, Romano Maria Clelia e Tavano Gaetano Consiglieri.

ARTICOLO 8

Il Presidente signor Razzano Domenico viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Comitato Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto, dirette e consequenziali, sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato chiara lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono. Scritto con sistema elettronico sotto la mia direzione, ed integrato di mio pugno, su fogli due per pagine sei con la presente.

Firmato: Vinciguerra Antonio, Razzano Domenico, Cibelli Gaetano, Arcangelo Di Nuzzo, Claudio Di Giovannantonio, Gaetano Desiato, Angelo Marotta, Lorenzo Fusco, D'Agostino Francesco, Maria Clelia Romano, Tavano Gaetano. Antonio Decimo notaio. Vi è sigillo.



STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) E' costituita in Maddaloni(CE), l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PENDOLARI SANNIO - TERRA DI LAVORO", senza fini di lucro, con sede in via Giacomo Sani n° 44.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPI E FINALITÀ

L'associazione è apartitica, apolitica e senza finalità di lucro e si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio devono utilizzare i mezzi di trasporto.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di:

- contribuire al miglioramento del servizio ferroviario pendolare di collegamento delle Province di Caserta e Benevento con Roma e Napoli;
- contribuire al miglioramento dei servizi pubblici di trasporti delle Province di Caserta e Benevento;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e studenti;
- informare i cittadini di tutte le problematiche inerenti i trasporti in generale.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'associazione può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle previste.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Articolo 3

RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi dagli aderenti;
 - b) contributi privati;



- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo ha l'obbligo di redigere i bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone all'Assemblea dei soci che deve approvarli entro i due mesi successivi.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione salvo che questa sia imposta dalla legge.

Articolo 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1) L'ammissione a socio è subordinata al pagamento della quota annuale.

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa minima, proposta dal Comitato direttivo, in base alle esigenze di cassa come da bilancio preventivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; l'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi della associazione. Chi intende aderire all'associazione dovrà nella domanda diretta ad ottenere l'ammissione dichiarare di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3) La qualità di socio, compresi i componenti del Comitato direttivo, si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per violazioni degli articoli statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale spontaneo e gratuito:

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio (consuntivo e preventivo);

b) nomina i componenti del Comitato direttivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un



decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza del Comitato Direttivo.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. La convocazione deve essere effettuata tramite comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

4) Al Comitato direttivo spetta:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre i bilanci;

c) attribuisce gli incarichi ai propri membri secondo le esigenze dell'associazione;

c) nominare il Presidente e il Vice-Presidente;

d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola una volta ogni quindici giorni e assume le proprie delibere in base alla

maggioranza dei presenti. Per decisioni di particolare importanza il quorum in prima istanza dovrà essere pari ad almeno i 2/3 dei componenti il Comitato direttivo e la maggioranza necessaria dovrà essere i 2/3 dei presenti. (i 2/3 vanno arrotondati in eccesso). Per seconda istanza si intende la riunione successiva e vale la maggioranza assoluta.

7) I verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Articolo 10

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

Articolo 12

NORMA FINALE

1) In caso dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge numero 662/97.

Articolo 13


RINVIO

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Vinciguerra Antonio, Razzano Domenico, Cibelli Gaetano, Arcangelo Di Nuzzo, Claudio Di Giovannantonio, Gaetano Desiato, Angelo Marotta, Lorenzo Fusco, D'Agostino Francesco, Maria Clelia Romano, Tavano Gaetano. Antonio Decimo notaio.

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di n°

facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte
firme e si rilascia per uso *per tutti*
Santa Maria Capua Vetere, li *dicembre* *due* *otto*



A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem and the text "SANTA MARIA CAPUA VETERE" at the top and "DE CHO ANTONIO DI GERARDO" at the bottom. The signature is a cursive scribble that partially obscures the seal.